

DELIBERA N. 146/04/CSP

**Procedimento nei confronti della società
Julia Comunicazioni S.r.l. (Emittente televisiva in ambito locale “Antenna Tre
Nordest Trieste”) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA le note trasmesse dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 7 giugno 2004 (prot. n. 282/EE/04/NA) e 9 giugno 2004 (prot. n. 316/EE/04/NA), recanti:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale - Ministero delle comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia del 24 maggio 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte della società Julia Comunicazioni S.r.l, esercente l'emittente televisiva in ambito locale “*Antenna Tre Nordest Trieste*”, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto ha mandato in onda, in data 17 maggio 2004, dalle ore 23.10.13. alle ore 23.13.11, un messaggio autogestito gratuito privo dell'indicazione del soggetto politico committente;
- la richiesta, da parte del suddetto Comitato regionale per le comunicazioni, di invio delle memorie relative alla trasmissione in oggetto (prot. n. VA/989/04 del 24 maggio 2004);

- la memoria giustificativa dell'emittente televisiva in oggetto in data 24 maggio 2004, nella quale la medesima precisa che la violazione è da imputare ad un problema tecnico in via di risoluzione e che provvederà da subito a correggere l'errore;
- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia n. 76 del 3 giugno 2004, contenente la proposta di archiviazione in relazione alla fattispecie in questione;

PRESA visione della registrazione, pervenuta in data 9 giugno 2004 (prot. n. 316/EE/04/NA), concernente il programma in questione;

CONSIDERATO che alla trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti da parte di emittenti televisive locali risultano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la norma che ne costituisce attuazione, recata dall'articolo 10, comma 2, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004;

CONSIDERATO che, ai sensi delle citate disposizioni, in particolare l'articolo 10, comma 2, lettera f), della delibera n. 58/04/CSP, nella trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti l'indicazione del soggetto politico committente rappresenta un elemento costitutivo dei messaggi stessi, al fine della identificazione come tali;

RILEVATO, nel caso di specie, che l'emittente televisiva ha comunicato l'intenzione di rettificare la trasmissione di detto messaggio attraverso l'inserimento dell'indicazione del soggetto politico committente;

RILEVATO, per l'effetto, che nella trasmissione oggetto di segnalazione non sussiste la violazione del combinato disposto di cui all'articolo 11 quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 10, comma 2, lettera f), della citata delibera n. 58/04/CSP;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 24 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian